

Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 17

(Programmazione)

1. La Regione predispone ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:

- a) le modalità di attuazione del servizio civile regionale;
- b) le modalità di selezione dei volontari;
- c) i criteri di priorità per la scelta dei progetti;
- d) le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario.